

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
- NAPOLI -**

Ricorre il sig. Mincione Antonio (CF: MNCNTN58C09D801P) nato a Villa di Briano (CE) il 09.03.1958 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Romaniello (CF: RMNMHL73E12I234K) e Teresa Martucci (CF: MRTTRS72D64F799F) con i quali elettivamente domicilia in Viale Olimpico n. 182, Aversa e presso i seguenti recapiti fax n. 0813440794, p.e.c.: michele.romaniello@avvocatismcv.it.

- ricorrente -

contro

a) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del legale rappresentante p.t.; **b)** il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi domiciliati *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli (CF: ADS80030620639), p.e.c.: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Pubblico Elenco RegIndE;

- resistente -

avverso e per l'annullamento previa sospensione

a) del provvedimento prot. n. 2570 del 17.02.2020 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta ha escluso il ricorrente dalla graduatoria provvisoria provinciale di merito del concorso bandito con Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. n. R.0002200 del 06.12.2019; **b)** una agli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui: **1)** la

determinazione prot. n. 2541 del 14.02.2020 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta; **2)** i Decreti del M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta prot.n. 2564 del 14.02.2020 e prot. n. 3162 del 21.02.2020 di approvazione, rispettivamente, delle graduatorie provvisoria e definitiva, nonché le graduatorie stesse, nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra gli ammessi; **3)** in parte qua il d.d. prot. n. 3274 del 24.02.2020 e tutti gli atti successivi di modificazione, rettifica ed integrazione delle graduatorie predette; **4)** la determinazione prot. n. 6162 del 16.04.2020 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta ha respinto il tentativo di conciliazione promosso dal ricorrente avverso l'esclusione; **5)** dei provvedimenti laddove esistenti, ignoti data e numero, di reiezione del reclamo e dell'istanza di riesame prodotti dal ricorrente.

FATTO

Il ricorrente, in possesso dei requisiti di legge, partecipava alla procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, direzione generale per il personale scolastico n. R.0002200 del 06.12.2019.

Con determinazione prot. n. 2570 del 17.02.2020, qui impugnata, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – ambito territoriale per la Provincia di Caserta lo

escludeva dalla graduatoria provvisoria in quanto “non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, del D.D. n. 2200 del 06.12.19”.

Al ricorrente poi per le vie brevi l’Ufficio cit. riferiva che il motivo dell’esclusione era da individuarsi in una sentenza penale di condanna del Tribunale Civile e Penale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 26.01.88 in definizione di un procedimento del 1984.

Pertanto il ricorrente, avendo ottenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza, al fine di evitare un contenzioso proponeva il reclamo, l’istanza di rivalutazione ed anche un tentativo di conciliazione.

Quest’ultimo veniva respinto con determinazione prot. n. 6162 del 16.04.2020 dell’U.S.P. di Caserta con la quale si assumeva l’assenza “di alcuni requisiti (art. 4 comma 4 e art. 5 comma 5 paragrafo j).

L’esclusione e gli atti preordinati connessi e conseguenziali sono ingiusti, errati ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07.08.90 N. 241 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente viene escluso dal concorso senza comprendere esattamente le ragioni di tale esclusione. Con il provvedimento impugnato, infatti, non viene indicato il requisito mancante ma viene genericamente indicato il difetto dei requisiti di cui all’art. 4 del d.d. n. 2200 del 06.12.19 che, rubricato Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva, elenca una moltitudine di requisiti e condizioni da possedere.

La P.A., al contrario, doveva indicare il requisito mancante e non asetticamente richiamare l’articolo del bando di concorso che elenca i requisiti

di partecipazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 04/04/2011, n.2080).

Del che è evidente sotto tale profilo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 178 C.P. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA DIFETTO DI ISTRUTTORIA -

L'esclusione dal concorso, così come eterointegrata con determinazione prot. n. 6162 del 16.04.2020 dell'U.S.P. di Caserta, molto verosimilmente è stata disposta perché il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 4¹ e art. 5 comma 5 paragrafo j² del bando di concorso.

Il motivo tuttavia non trova conforto giuridico.

Come evidenziato in fatto il ricorrente in data 26.01.1988 subiva una condanna con sentenza del Tribunale Civile e Penale di S.Maria Capua Vetere, ma successivamente il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con Ordinanza n.

¹ **Art. 4, comma 4 del bando di concorso (versato in atti):** Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

² **Art. 5, comma 5 del bando di concorso:** ai fini di cui al comma 4, il candidato dichiara... j) di non aver riportato condanne penali per reati di cui all'articolo 73, del D.P.R. 9/10/1990, n. 309 o per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600 septies.2 e 609 novies del codice penale;

1465/2000 (cfr. documento in atti), lo dichiarava riabilitato dalle conseguenze giuridiche di detta condanna!

L'art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue ogni effetto penale della condanna e la giurisprudenza amministrativa, intervenendo in vicende nelle quali il provvedimento di riabilitazione non era stato adottato, ha precisato che nei casi di intervenuta estinzione del reato è irrilevante la condanna.

“Tuttavia, anche in tali evenienze, l'estinzione non è automatica, ma richiede un'apposita pronuncia del giudice dell'esecuzione penale. In difetto di una siffatta declaratoria di estinzione, la condanna va dichiarata in autocertificazione con la domanda di partecipazione alla gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12.04.2011, n.2257).

È stato altresì precisato che *“è legittimo il provvedimento di esclusione del candidato condannato con pena detentiva con sentenza irrevocabile ... ove prima della presentazione della domanda di ammissione non sia intervenuto un provvedimento formale di riabilitazione* (Cons. Stato, V, 14 aprile 2011, n. 2311).

Giova aggiungere che ... la riabilitazione, infine, è un beneficio che può essere concesso solo a seguito di una pronuncia del Tribunale di sorveglianza (art. 683 Cod. proc. pen.), con cui si riscontri che è decorso il termine fissato dalla legge dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, e il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179, comma 1, Cod. pen.). La riabilitazione costituisce quindi un istituto che vale ad attestare in modo più sicuro il riacquistato possesso dei requisiti morali da parte del condannato perché, a differenza della sospensione condizionale, opera sulla base di una valutazione ex post della condotta del condannato e, a differenza dell'estinzione della pena, non opera ope legis, ma postula una specifica pronuncia costitutiva, fondata sulla verifica di prove effettive e costanti di buona condotta (Cons. Stato, V, 31 gennaio 2017, n. 386).

D'altronde a riprova della insussistenza dei motivi richiamati dalla P.A. per escludere il ricorrente militano anche i certificati del Casellario Giudiziale e quello dei Carichi pendenti rilasciati dal Ministero della Giustizia e dalla Procura della Repubblica di S. M. Capua Vetere da cui risulta che non c'è nulla a carico del ricorrente.

È evidente che non ricorrono i motivi ventilati nel provvedimento di esclusione che è, pertanto, illegittimo per violazione e falsa applicazione del bando di concorso, per errata motivazione e viziato da eccesso di potere nelle sue forme di sviamento, insussistenza di presupposti e difetto di attività istruttoria.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il provvedimento è assistito dal necessario *fumus boni iuris*.

Il *periculum in mora* è in *re ipsa* trattandosi di procedura concorsuale.

L'assorbimento del personale utilmente inserito in graduatoria, nelle more del processo, potrebbe rendere *inutiliter data* una eventuale, auspicata, sentenza favorevole di accoglimento del ricorso.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo T.A.R. Campania, Napoli adito di voler intervenire sin dalla sede cautelare con ogni provvedimento ritenuto utile a preservare la decisione finale, anche al fine di valutare la possibilità di definire il procedimento con sentenza in forma semplificata.

Si chiede inoltre all'ecc.mo T.A.R. Campania, laddove ritenuto necessario estendere il contraddittorio anche a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso che ci occupa, oltre al controinteressato cui viene notificato il gravame, di voler autorizzare il ricorrente alla notificazione del

ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Web del M.I.U.R.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione cautelare con vittoria di spese e competenze professionali con distrazione in favore degli scriventi procuratori antistatari.

Valore: indeterminato
contributo unificato: p.i. € 325,00

Avv. Michele Romaniello

Avv. Teresa Martucci